

Camera dei Deputati

Legislatura 13
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/02271
presentata da **SGARBI VITTORIO** il **22/07/1996** nella seduta numero **36**

Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

Ministero destinatario :

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
FLICK GIOVANNI MARIA	MINISTRO, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	09/26/1997

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 22/07/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 26/09/1997

ITER CONCLUSO IL 09/10/1997

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

INDAGINI GIUDIZIARIE, MAGISTRATI, MINORI, REATI SESSUALI, TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE

SIGLA O DENOMINAZIONE :**GEO-POLITICO :**

BIELLA (BIELLA+ PIEMONTE+)

TESTO ATTO

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: gravi dichiarazioni sono state rese dalla dottoressa Alessandra Lancellotti in merito alla inchiesta aperta dal dottor Alessandro Chionna della procura di Biella, su presunti abusi sessuali su minori esercitati da famigliari, genitori e non (Maria Cristina la madre, Guido il padre, Alba la nonna, Attilio il nonno), sottolineando la gravità di tali affermazioni sui metodi tenuti dai magistrati e dai periti per raccogliere la testimonianza dei bambini, metodi radicali e discutibili; dopo tale trattamento dei testi-bambini, indotti a ripugnanti descrizioni di atti innominabili, i quattro signori, madre, padre, nonno e nonna, a distanza di poche ore, sotto choc senza alcuna possibilità di replica o di dialogo con i bambini, si sono tolti la vita, protestando la loro innocenza in alcune lettere sconvolgenti, in cui sono denunciate le inaccettabili pressioni psicologiche subite e i metodi attraverso i pregiudizi dell'accusa e l'orientamento colpevolista dei periti -: se il Ministro Guardasigilli non intenda aprire un procedimento disciplinare, eventualmente informando la magistratura penale, nei confronti del dottor Alessandro Chionna, che l'interrogante ritiene abbia integrato gli estremi dell'abuso d'ufficio e dell'istigazione al suicidio. (4-02271)

RISPOSTA ATTO

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si segnala che, come già rappresentato in risposta alla interrogazione in Commissione n. 5-00274 dell'On. Landi, la vicenda giudiziaria in questione presenta straordinaria delicatezza. Appare quindi utile nuovamente esporne le fasi salienti. In data 12 maggio 1995 B.D. madre del minore A. di anni 9, con denuncia-querela indirizzata al Procuratore della Repubblica di Vercelli riferiva che il figlio le aveva confidato di essere stato ripetutamente oggetto di abusi sessuali ad opera del padre, della zia e della nonna paterna. Il predetto magistrato, dopo aver sentito al riguardo una specialista in neuro psichiatria infantile, il 13 maggio 1995 trasmetteva gli atti per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Biella. In data 15 maggio 1995 il procedimento penale veniva assegnato per le indagini al Sostituto Procuratore della Repubblica dr. Alessandro Chionna il quale si avvaleva, a tal fine, della collaborazione della dott.ssa Ariela Turchi, Vice Commissario di P.S. in servizio presso la Questura di Biella, nonché dell'assistente sociale Laura Cavallini, della Comunità montana bassa Valle Cervo. Le accuse inizialmente formulate dal minore, venivano confermate dalla cuginetta L.D. di anni 6, e trovavano conforto nella relazione della predetta assistente sociale e nelle osservazioni psico-diagnostiche del servizio di neuro psichiatria infantile di Vercelli. Sulla base del pesante quadro indiziario venutosi a delineare a seguito di tali primi accertamenti, il dott. Chionna riteneva opportuno disporre in data 3 giugno 1995 il fermo dei tre indagati, motivandolo con l'elevatissimo pericolo di recidiva nei fatti delittuosi e di inquinamento probatorio in considerazione della delicatezza delle indagini, nonché con il fondato timore che gli indagati stessi, attesa la gravità dell'accusa potessero darsi alla fuga. In data 5 giugno 1995 il P.M. procedeva all'interrogatorio del padre del minore A. Il G.I.P. presso il Tribunale di Biella, dopo aver interrogato gli indagati, in data 7 giugno 1995 pur definendolo "serio" riteneva che il quadro indiziario emerso non concretasse ancora il requisito della gravità di cui all'articolo 273 c.p.p. e, soprattutto, che nella specie non sussistesse il pericolo di fuga, presupposto del provvedimento di fermo. Nel corso delle ulteriori indagini venivano sentite numerose persone, ed in particolare il minore A. In data 6 giugno 1995 veniva disposta consulenza medico-legale sui due minori parti offese, consulenza espletata dalla dott.ssa Giolito di Torino che così concludeva: "i segni ritrovati su A. non sono specifici per abuso sessuale pur essendo compatibili anche con tale diagnosi". In relazione a L. lo stesso consulente riferiva: "... il profilo dell'imene liscio arrotondato e con bordi sottili è compatibile con la penetrazione ripetuta nel tempo, del dito di una persona adulta. Non posso escludere né provare la penetrazione del pene". In data 9 luglio 1995 veniva depositata altra consulenza tecnica sulla personalità dei due minori, espletata da due specialisti della materia, nonché responsabili del Centro Studi "Hansel e Gretel" di Torino specializzato nel trattamento di abusi sessuali su minori. Le conclusioni della predetta consulenza tecnica sono state inviate in fotocopia dalla Autorità giudiziaria. Da esse si evince che ad avviso dei ct del P.M., il minore A. era attendibile sui rapporti incestuosi riferiti; che il minore e la minore L. erano certamente stati oggetto di abuso sessuale intrafamiliare; che i rapporti incestuosi e gli abusi avevano avuto una durata prolungata e che doveva escludersi che le dichiarazioni dei minori fossero state ispirate o istigate dalla madre del minore A. Il Tribunale per i Minorenni di Torino, informato al riguardo e ritenendo seri e non privi di consistenza gli indizi emersi a carico degli indagati, con provvedimento del 29 maggio 1996 disponeva l'allontanamento della madre della piccola L. ed il ricovero della medesima all'istituto "Casa dei Bimbi" di Torino per essere ivi seguita da esperti neuro psichiatri ed assistenti sociali, limitando gli incontri della madre con la figlia e disponendo che gli stessi avvenissero in presenza di una psicologa dell'istituto. Con lo stesso provvedimento il Tribunale predetto

affidava alla madre il minore A. sospendendo gli incontri di costui con il padre. I provvedimenti sopra citati, non sono stati in seguito modificati o revocati. In data 5 dicembre 1995 gli indagati, tramite i loro difensori, chiedevano al dott. Chionna di essere sentiti ai sensi dell'articolo 374 c.p.p.: la data dell'interrogatorio veniva fissata per il 15 gennaio 1996 e comunicata ai difensori degli imputati con lettera del 13 dicembre 1995. L'interrogatorio, però, non aveva luogo in quanto gli indagati stessi vi rinunciavano. Concluse le indagini, in data 19 febbraio 1996 il P.M. dott. Chionna inoltrava al GIP richiesta di rinvio a giudizio di 4 imputati R.A. e F.A., nonni del minore F.A.; del padre F.G. e della zia del predetto F.M.C. Su richiesta dei predetti imputati, presentata in data 14 marzo 1996, il G.I.P. presso il Tribunale di Biella il giorno successivo emetteva decreto di giudizio immediato. In data 31 maggio 1996 aveva inizio il processo, che veniva celebrato a porte chiuse, al quale partecipavano tutti gli imputati. Il 5 giugno 1996 venivano sentiti i bambini coinvolti nella dolorosa vicenda ed entrambi confermavano e precisavano ancor più dettagliatamente le accuse formulate a carico dei rispettivi genitori e dei nonni nel corso delle indagini preliminari. L'audizione "protetta" dei minori si svolgeva negli Uffici della USL di Cossato e le domande, poste dalle parti al Presidente, venivano da costui trasmesse a mezzo citofono interno ad una neuropsichiatra infantile nominata per l'occasione ausiliaria del Giudice, - che, a sua volta, le riformulava e le poneva direttamente ai bambini. Purtroppo nella notte fra il 5 ed il 6 giugno 1996 gli imputati si suicidavano prima ancora che fosse terminata la assunzione delle prove indicate dal P.M. Il Tribunale di Biella in data 6 giugno 1996 dichiarava non doversi procedere nei confronti dei quattro imputati per morte degli stessi, dando atto che non sussistevano le condizioni per l'adozione di una pronuncia assolutoria nel merito. La pronuncia reca una dettagliata analisi della delicata vicenda processuale. Tra l'altro, si dà atto che le conclusioni della consulenza disposta dal P.M. riportano che "la personalità di A. evidenzia palesemente sintomi e problematiche conseguenti ad un abuso sessuale". In tale situazione, non vi sono elementi obiettivi per ritenere che nello svolgimento delle indagini siano state omesse le cautele suggerite dalla delicatezza della materia. D'altra parte la persona citata nell'atto ispettivo non ha assunto alcuna veste nel processo, sicché non può ritenersi che abbia elementi di valutazione diversi da quelli sopra riferiti. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.